



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra
AREA VIGILANZA E AMBIENTE

Ordinanza n. 63

del 19.06.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il processo verbale di accertamento di violazione amministrativa, n. **100/42** del 06.09.2011, elevato dal Comando della Stazione Carabinieri di Tortolì –Motovedetta CC 705 a carico della **Sig. KIRCHMAYER CHRISTA** nato/a a GRAZ (AUSTRIA) il 15.01.1956 e residente a GRAZ (AUSTRIA) in Via HOHENRAINSTRABE n.54 A - 8042,**per aver campeggiato con il proprio Camper Targato G-936EE (veicolo austriaco) con tavolo e sedie posti al fianco del Camper lungo il muretto fronte mare del Piazzale degli “scogli rossi di Arbatax “;**

Constatato che il trasgressore ha violato la Determinazione Interdirettoriale n. 862 del 18 aprile 2011 art. 3 lettera D emanata dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, l'Ordinanza n. 52 del 12 luglio 2002 emanata dal Comune di Tortolì che disciplina e regola l'attività nelle spiagge e lungo il litorale;

Visto l'art. 1164 comma 2 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 e s.m.i. il quale prevede per chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza dalla pubblica Autorità in materia di uso del demanio marittimo, l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un **minimo di € 100,00** ad un **massimo di € 1.000,00**;

Considerato che alla data odierna non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta prevista dalla Legge n.689/81 per un **importo di € 200,00 + 1,81 di spese**;

Considerato che a tutt'oggi il trasgressore non ha proposto ricorso avverso il sopra menzionato verbale di accertamento e non ha ancora provveduto al pagamento della sanzione amministrativa regolarmente contestata;

Visto l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 che prevede norme per stabilire l'entità del pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Decr. Legislativo 267/2000 T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale ;

ORDINA

alla **Sig. KIRCHMAYER CHRISTA** nata a GRAZ (AUSTRIA) il 15.01.1956 e residente a GRAZ (AUSTRIA) in Via HOHENRAINSTRABE n. 54 A -8042, il pagamento della somma di **€ 201,81** compreso spese, pari al doppio del minimo edittale;

INGIUNGE

alla medesima il pagamento di **€ 201,81**, che dovrà essere effettuato entro gg. 30 dalla notifica della presente ordinanza, mediante versamento in contanti presso il Comando Polizia Municipale di Tortolì (OG) dalle ore 11,00 alle 13,30 nei giorni dal Lunedì al Venerdì, oppure, mediante versamento sul **c.c.p. n. 10099083** intestato a “ Comando Vigili Urbani di Tortolì “ o BANCO POSTA **codice IBAN IT39W07601173 000000 10099083**,

oppure BONIFICO BANCARIO sul seguente codice IBAN Banco di Sardegna:

IT 57 x 01015 85390 00000012882 Intestato a :

“ Comune di Tortolì Servizio di Tesoreria“.

indicando la causale del versamento. In caso di mancato versamento della somma nel termine stabilito, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Dalla Residenza Municipale, addì 19.06.2012

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Marta Meloni

AVVERTENZE

**Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace del luogo dove in cui è stata commessa la violazione (Tortoli OG), entro il termine di 30 gg. dalla notifica della presente Ordinanza, (art. 22 Legge 24 novembre 1981 n. 689).
L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.**

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di _____, dichiara di aver notificato in data _____ copia del presente atto al Sig. _____
_____ mediante consegna fatta a mani di _____
nella sua qualità di _____
Luogo e data _____

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

=====